

Archivio selezionato: Sentenze Cassazione civile

Autorità: Cassazione civile sez. VI

Data: 08/05/2014

Numero: 10009

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario	- Presidente	-
Dott. AMENDOLA Adelaide	- Consigliere	-
Dott. AMBROSIO Annamaria	- rel. Consigliere	-
Dott. FRASCA Raffaele	- Consigliere	-
Dott. DE STEFANO Franco	- Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19583-2012 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 59,
presso lo studio dell'avvocato BONOMO ROSA, rappresentato e difeso
dall'avvocato ROMANO GRAZIA ANTONIO giusta procura a margine del
ricorso;

- ricorrente -

contro

BCC GESTIONE CREDITI - SOCIETA' FINANZIARIA PER LA GESTIONE DEI
CREDITI - SPA, nella sua qualità di procuratore con rappresentanza
di Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito Spa, in
persona del Direttore Generale, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato PALLINI MASSIMO,
rappresentata e difesa dall'avvocato BRUNO MONICA giusta procura
speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

e contro

F.T., UNICREDIT SPA, BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO SPA,
INTESA SAN PAOLO SPA, BANCA CARIME SPA, EQUITALIA SUD SPA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 66/2012 della CORTE D'APPELLO di POTENZA
dell'1/02/2012, depositata il 16/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/03/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;

udito l'Avvocato Andrea Panzarola (delega avvocato Romano) difensore
del ricorrente che si riporta agli scritti ed insiste per la
cassazione della sentenza della C.A. di Potenza.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

E' stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

"1. Con sentenza in data 16 marzo 2012 la Corte di appello di Potenza - accogliendo l'appello
proposto dalla B.C.C. Gestione Crediti s.p.a.

avverso la sentenza del Tribunale di Potenza in data 19.01.2010 - ha rigettato il reclamo proposto
ai sensi dell'art. 630 cod. proc. civ. da S.A. avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di estinzione
del procedimento esecutivo immobiliare a suo carico n. R.G.E. 69/2001 emessa dal giudice
dell'esecuzione presso il Tribunale di Potenza in data 09.04.2009.

2. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione S. A. formulando un unico motivo.

La BCC Gestione Crediti s.p.a. ha resistito con controricorso.

Nessuna attività difensiva è stata svolta dagli altri intimati in epigrafe indicati.

3. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto appare destinato ad essere rigettato.

4. Con l'unico motivo di ricorso si denuncia: violazione o falsa applicazione dell'art. 11 disp. gen., dell'art. 567 cod. proc. civ. e del D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 3 sexies (art. 360 c.p.c., n. 3).

4.1. La Corte di appello è pervenuta al rigetto del reclamo, ritenendo infondata l'eccezione di estinzione del processo esecutivo, in considerazione: a) dell'applicabilità del testo novellato dell'art. 567 cod. proc. civ., in forza del disposto del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3 sexies convertito in legge, con modificazioni, con L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 1 (secondo cui le disposizioni di cui al comma 3, lett. e), nn. da 2) a 43-bis), e comma 3-ter, lett. a- bis), b), c), c-bis), d), e) e d f), entrano in vigore il 1 marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. (...)); b) della tempestività del deposito della documentazione ipocatastale, sebbene incompleta e dell'assenza di discrezionalità da parte del G.E. in punto di concessione del termine per l'integrazione documentale ai sensi dell'art. 567 cod. proc. civ., comma 3, seconda parte; c) dell'irrelevanza dell'avvenuta maturazione del termine per il deposito della documentazione in questione nel vigore del precedente testo dell'art. 567 cod. proc. civ., giacchè, nella specie, non si trattava di concedere una proroga del termine ormai scaduto, ma di assegnare (in base alla normativa sopravvenuta) altro termine per l'integrazione documentale.

4.2. A fronte di tale articolata motivazione parte ricorrente oppone in termini assertivi la violazione di legge, lamentando che sia stato assunta una interpretazione meramente letterale della disciplina transitoria e insistendo sulla circostanza dell'operatività dell'estinzione per effetto della precedente normativa; sotto altro versante, deduce che il termine di centoventi giorni, di cui alla seconda parte del comma 3 del "nuovo" art. 567 cod. proc. civ. non ha lo scopo di sanare l'omesso deposito della documentazione di cui al comma precedente.

Il motivo appare generico e infondato, giacchè non tiene conto della chiarezza del dato letterale della disposizione transitoria, nè si confronta con il rilievo, emergente dalla decisione impugnata, dell'applicabilità del testo novellato dell'art. 567 cod. proc. civ. per non essere stata eccepita nè dichiarata d'ufficio l'estinzione della procedura esecutiva alla data del 1 marzo 2006, nè con l'ulteriore argomentazione dei giudici a quibus che, nella specie, non si trattava di sanare un "omesso deposito", quanto piuttosto di concedere un termine per integrare una documentazione incompleta, giusta la nuova previsione dell'art. 567 cod. proc. civ., comma 3. La norma, infatti, distingue l'ipotesi di proroga concedibile per giusti motivi, dalla concessione di un termine per l'integrazione documentale che non è subordinata a tale presupposto".

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio preliminarmente da atto della inammissibilità della memoria depositata da parte resistente in data 24 marzo 2014, oltre il termine di cui all'art. 380 bis cod. proc. civ., comma 2.

Ciò precisato, il Collegio condivide i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione. Va, in particolare, considerato che: a) il chiaro tenore letterale della norma transitoria che qui rileva (D.L. n. 35, art. 2, comma 3 sexies conv. con modif. in L. n. 80 del 2005) limita l'ultrattività della disciplina preesistente alle sole modalità della vendita e presuppone che la stessa sia stata effettivamente fissata; b) la fissazione di un termine per integrare la documentazione ipocatastale secondo il "novellato" art. 567 cod. proc. civ. non è subordinato al preventivo vaglio dei giusti motivi da parte del G.E. (la norma prevede, infatti, che un termine è inoltre assegnato al creditore quando lo stesso ritiene che la documentazione da questi depositata debba essere completata); c) la

concessione (non già di una proroga), bensì di un nuovo termine per l'integrazione della documentazione ipocatastale postula all'evidenza che si sia già "consumato" il termine per il deposito della documentazione. Ciò posto, ritiene il Collegio che non rilevi che, nella specie, detto termine si fosse "consumato" nel vigore della disciplina preesistente (che non distingueva l'ipotesi dell'incompletezza della documentazione da quella dell'omesso deposito), risultando, invece, decisiva la circostanza che non fosse più applicabile (all'udienza del 7.11.2008 fissata per la comparizione dell'esperto, in cui venne sollevata l'estinzione) la sanzione invocata da parte debitrice, ricorrendo, piuttosto, le condizioni per l'esercizio del potere-dovere del G.E. previsto dal novellato art. 567 cod. proc. civ. di concedere termine per integrazione della documentazione.

Invero va qui ribadito che la disposizione transitoria di cui al D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3 sexies, deve essere interpretata, nel senso che le norme precedentemente in vigore continuano ad applicarsi esclusivamente se sia stata ordinata la vendita e soltanto con riferimento alla fase della vendita regolata dall'ordinanza emessa prima del 1 marzo 2006 (Cass. 24 gennaio 2012, n. 940; Cass. ord. 28 giugno 2012, n. 10980), con la conseguenza che, nella specie, risultava immediatamente applicabile il testo novellato dell'art. 567 cod. proc. civ..

In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Diritto

PQM

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 4.600,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 27 marzo 2014.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2014

Note

Utente: Avv Annamaria Crescenzi

www.iusexplorer.it - 09.06.2014

© Copyright Giuffrè 2014. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156